

riformarne la circoscrizione giudiziaria, assegnò le preture soppresses a tribunali di diversa circoscrizione.

Eguale facoltà non ebbe il Governo del Re colla legge ultima dell'anno scorso, 14 luglio 1907. Anzi coll'articolo 5 di questa legge, per le sezioni di pretura si stabilì che la sezione di pretura dovesse esser posta nel territorio del mandamento e così tutti i comuni assegnati a diversi tribunali si trovano nella condizione di non poter avere la sezione di pretura, perchè espressamente si oppone l'articolo 5 della legge e gli articoli 2 e 5 del relativo regolamento.

Ad ovviare siffatto inconveniente è necessario che il Governo abbia la facoltà, ove sia necessario, di modificare nuovamente la circoscrizione giudiziaria, riportando alcuno o più comuni dei mandamenti soppressi con la legge del 1890 nelle circoscrizioni circondariali e mandamentali di cui facevano parte prima della soppressione.

Mi auguro che la Camera ed il Governo vorranno prendere in considerazione la proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. La proposta dell'onorevole Mezzanotte, e d'altri nostri onorevoli colleghi, non solo merita di esser presa in considerazione, ma è degna del più attento esame. (*Commenti*). E dirò anzi che presenta un carattere d'urgenza, perchè siamo oramai per entrare nel periodo d'esecuzione della legge, in forza della quale il Governo è stato autorizzato ad istituire delle sezioni di pretura.

Il concetto fondamentale della proposta dell'onorevole Mezzanotte è questo: che presentemente, in alcuni comuni, mancano i requisiti per l'istituzione della sezione di pretura per il fatto che le circoscrizioni giudiziarie mandamentali e circondariali sono state alterate quando furono soppresses delle preture in esecuzione della legge del 1890. Egli chiede che allorchando questi requisiti vengano a riscontrarsi ricostruendo in tutto od in parte la circoscrizione giudiziaria quale essa era, il Governo del Re sia autorizzato a fare tale ricostruzione.

Questa facoltà si presenta molto opportuna, ed io mi unisco all'onorevole Mezzanotte nel pregare la Camera perchè la sua proposta sia presa in considerazione (*Commenti*).

*Una voce.* È un trionfo dell'onorevole Mezzanotte!

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Mezzanotte si alzino.

(È presa in considerazione).

L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Gustavo Monti per la concessione di una tombola a favore dell'ospedale di Pordenone.

Si dia lettura della proposta di legge.

SCALINI, *segretario, legge: (Vedi Tornata del 17 dicembre 1908)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Gustavo Monti ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

MONTIGUSTAVO. La città di Pordenone in pochi anni ha triplicato la propria popolazione, ha accresciuto grandiose industrie, attraendo migliaia di lavoratori da prossimi e lontani paesi, resi più vivi i propri commerci.

Questo processo di crescita ha però per corollario aumentati i suoi doveri e costretta la città a sacrifici gravissimi.

Costruzione di fabbricati, apertura di scuole, assistenza e cura degli ammalati, beneficenza pubblica, edilizia, bastino a dimostrare codesti sacrifici.

Senonchè un altro bisogno si è imposto col crescere rapido della popolazione, l'accertamento che non basti più il vecchio, inadatto e non sano attuale ospedale, per l'assistenza, cura, accoglimento dei malati della città e dei paesi contermini che vi fanno corona e che ad essa accorrono incessanti.

Da ciò si è resa assoluta la necessità di pensare alla erezione di un nuovo ospedale, con moderni criteri, rispondenti pienamente alle nuove esigenze che l'umanità e la scienza impongono.

A tuttociò però non bastano i capitali che l'ospedale di Pordenone scarsamente possiede e quindi la necessità di ottenere dal Governo e dal Parlamento la concessione di un aiuto del concorso pubblico sotto forma della tombola telegrafica, che si è chiesta a favore dell'ospedale medesimo e che si è formulata come segue:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa a benefi-